

## Condizioni generali di vendita di Robotunits GmbH

### 1. Ambito di applicazione

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito denominate anche "CGC") costituiscono parte integrante di ogni nostra offerta e di ogni ordine effettuato presso di noi o di ogni ordine e dei contratti conclusi con l'accettazione degli stessi, nelle relazioni commerciali sia attuali sia future.  
Le presenti Condizioni Generali si applicano tra noi e il nostro partner contrattuale, a meno che la validità delle nostre Condizioni Generali non sia stata espressamente derogata per iscritto. Contrattiamo esclusivamente sulla base delle nostre CGC.
- 1.2. Il nostro partner contrattuale accetta che, in caso di utilizzo delle Condizioni Generali di Contratto da parte sua, nel dubbio, dovranno essere assunti i nostri termini e condizioni, anche se i termini e del partner contrattuale rimangono inalterati. A questo proposito, l'esecuzione del contratto da parte nostra non può essere considerata come un consenso a condizioni contrattuali che si discostano dalle nostre condizioni.
- 1.3. Le presenti CGC sono principalmente concepite per i le transazioni giuridiche tra imprenditori ai sensi dei §§ da 1 a 3 del Codice commerciale austriaco (UGB). Se le consegne vengono effettuate a consumatori ai sensi del § 1 della Legge austriaca sulla protezione dei consumatori (KSchG), i presenti termini si applicano nella misura in cui non contrastano con le disposizioni imperative di tale legge.
- 1.4. Le disposizioni relative alla consegna delle merci si applicano, mutatis mutandis, anche ai servizi.

### 2. Conclusione del contratto

- 2.1. Le nostre offerte e i nostri documenti di vendita sono senza impegno e non vincolanti. Non costituiscono alcuna assicurazione o garanzia di alcun tipo.
- 2.2. I contratti diventano legalmente efficaci solo con la nostra conferma d'ordine scritta. La conferma d'ordine può essere inviata per lettera, fax, telegramma o e-mail. Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi e i tempi di consegna qualora vengano richieste modifiche dopo la conferma d'ordine.
- 2.3. In assenza di specifiche caratteristiche, forniamo prodotti di qualità usuale. I dati dimensionali e analitici sono valori approssimativi, che possono essere leggermente superiori o inferiori. Se le caratteristiche della merce venduta con una denominazione specifica vengono modificate (ad es. in caso di modelli successivi), siamo autorizzati a consegnare il prodotto modificato.
- 2.4. Il nostro partner contrattuale rinuncia espressamente al diritto di contestare il contratto per errore.

### 3. Consegna

- 3.1. I tempi di consegna indicati nella conferma d'ordine scritta sono tempi approssimativi e non vincolanti. I termini di consegna annunciati oralmente possono essere superati o anticipati. La consegna è subordinata alla corretta e puntuale fornitura a noi da parte dei nostri fornitori e produttori. Se una data di consegna concordata viene superata di oltre due mesi, il nostro partner contrattuale può fissare una proroga di altri due mesi tramite lettera raccomandata e recedere dal contratto dopo la scadenza infruttuosa della stessa. In caso di ritardo o inadempimento, rispondiamo dei danni causati dal ritardo o dall'inadempimento solo se il ritardo è stato causato da grave negligenza o dolo. Il nostro partner contrattuale può richiedere il risarcimento dei danni per l'inadempimento, anche dopo aver fissato la proroga con la minaccia di un rifiuto, solo se il ritardo è stato causato almeno da una grave negligenza. In ogni caso, il nostro partner contrattuale deve dimostrare l'esistenza di dolo o colpa grave. Inoltre, i danni causati dall'inadempimento a nostro carico saranno limitati a un massimo del 5% del prezzo d'acquisto concordato/compenso per il lavoro.

- 3.2. In caso di ritardi nella fase di offerta dovuti al chiarimento di dettagli tecnici, la data di consegna sarà posticipata di conseguenza, così come eventuali pagamenti parziali ritardati dovuti, nella misura in cui non siamo responsabili del ritardo. Ciò vale anche per i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o ad altre circostanze per le quali non siamo responsabili. Le eventuali penali per ritardo previste dal contratto nei singoli casi possono essere valutate automaticamente solo a partire dalla nuova data di consegna.
- 3.3. In caso di ritardi nella consegna dovuti a cause di forza maggiore o ad altre circostanze a noi non imputabili, avremo il diritto di effettuare la consegna dopo che il motivo dell'impedimento sia cessato. Entrambe le parti possono tuttavia recedere dal contratto, in toto o in parte, se uno dei suddetti eventi comporta un ritardo nella consegna di oltre tre mesi rispetto al periodo concordato. Sono escluse ulteriori rivendicazioni.
- 3.4. Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali e anticipate. Il nostro partner contrattuale è tenuto ad accettare le consegne parziali, che possono anche essere fatturate separatamente.
- 3.5. I termini di consegna concordati si considerano rispettati se la merce ha lasciato il magazzino alla data di consegna concordata, se la stessa è stata consegnata al trasportatore o se il nostro partner contrattuale è stato informato della documentabile disponibilità alla spedizione della merce.
- 3.6. In assenza di un espresso accordo contrario, i costi e il rischio di trasporto durante le consegne sono a carico dell'acquirente.
- 3.7. In caso di servizi di montaggio da parte nostra, il nostro partner contrattuale dovrà garantire che il montaggio possa essere effettuato durante il periodo di fermo macchina nel corso di giorni lavorativi. Se ciò non fosse possibile, i costi aggiuntivi sostenuti, ad esempio a causa del lavoro nei fine settimana, saranno sostenuti in aggiunta dal nostro partner contrattuale.

#### 4. Prezzi

- 4.1. I prezzi concordati si intendono per tutti i Paesi, franco fabbrica, dazio non corrisposto, compreso l'imballaggio commerciale standard, ma senza montaggio, formazione o altri servizi accessori.
- 4.2. I prezzi sono espressi in euro e si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto applicabile, salvo diverso accordo esplicito.
- 4.3. Il supplemento per piccole quantità per valori di fattura inferiori a 250,00 euro è pari a 15,00 euro, a meno che i nostri accordi non prevedano diversamente.
- 4.4. Se i prezzi di vendita comprendono oneri pubblici che vengono aumentati dopo la stipula del contratto ma prima del pagamento del prezzo di acquisto, siamo autorizzati a trasferire tale variazione al nostro partner contrattuale.
- 4.5. La restituzione o il ritiro della merce è possibile solo previo accordo separato, con l'accredito di un massimo del 70% del valore della merce.
- 4.6. Con l'ordinazione il nostro partner contrattuale conferma la propria solvibilità e affidabilità creditizia. Se dovessero sorgere dubbi o preoccupazioni giustificate in merito, anche in un secondo momento, possiamo subordinare l'adempimento di tutti i contratti a un pagamento anticipato o a garanzie sufficienti.
- 4.7. Se il nostro partner contrattuale non è in regola con un pagamento (parziale), possiamo richiedere l'adempimento e il risarcimento dei danni per il ritardo nell'adempimento e recedere dal contratto fissando una proroga ragionevole.
- 4.8. Il nostro partner contrattuale non è autorizzato a compensare i nostri crediti con domande riconvenzionali di alcun tipo.

#### 5. Imballaggio

- 5.1. In assenza di accordi contrari, i prezzi indicati sono comprensivi di imballaggio.
- 5.2. La merce deve essere imballata in comuni imballi commerciali al fine di evitare danni alla merce durante il tragitto verso la destinazione specificata nelle normali condizioni di trasporto.
- 5.3. L'imballaggio non viene generalmente ritirato, ma se ciò viene concordato, le spese sono a carico dell'acquirente.

## 6. Trasferimento del rischio

Siamo liberi di scegliere il metodo di spedizione della merce e il mezzo di trasporto. La merce viene spedita dalla nostra sede legale a rischio del nostro partner contrattuale. Il rischio viene trasferito al nostro partner contrattuale quando la merce ordinata viene consegnata al primo vettore. L'assunzione dei costi di trasporto da parte nostra non influisce sul trasferimento del rischio. Se la spedizione o la consegna vengono ritardate per motivi a noi non imputabili, il rischio passa al nostro partner contrattuale a partire dal giorno in cui la merce è pronta per la spedizione.

Siamo obbligati a stipulare un'assicurazione solo se ciò è stato espressamente concordato per iscritto.

## 7. Pagamento e ritardo nel pagamento

- 7.1. I pagamenti devono essere effettuati conformemente alle condizioni di pagamento concordate. Se non sono state concordate per iscritto date di pagamento diverse, l'importo della fattura deve essere pagato immediatamente e senza detrazioni. Eventuali detrazioni saranno addebitate.
- 7.2. Il nostro partner contrattuale non ha il diritto di trattenere i pagamenti a causa di diritti di garanzia o altre domande riconvenzionali da noi non riconosciute o non legalmente stabilite.
- 7.3. Se la data di pagamento concordata viene superata, il nostro partner contrattuale sarà considerato in mora senza necessità di un sollecito separato.
- 7.4. In caso di ritardo nel pagamento, verranno addebitate le spese di sollecito e di riscossione, nonché gli interessi pari al 9% in più rispetto al rispettivo tasso di sconto bancario della Banca Nazionale Austriaca, con riserva di far valere ulteriori diritti e richieste di risarcimento danni.
- 7.5. Tutti i pagamenti effettuati dal nostro partner contrattuale saranno sempre utilizzati per saldare i suoi debiti più vecchi. I pagamenti in entrata saranno attribuiti prima a spese e costi di qualsiasi tipo, poi a interessi e infine al credito principale. Tutte le altre destinazioni e disposizioni del nostro partner contrattuale sono inefficaci.
- 7.6. Un pagamento si considera effettuato solo quando l'importo del credito è stato accreditato sul nostro conto. Lo stesso vale per l'incasso di assegni, cambiali o ordini di incasso bancari. Gli assegni sono accettati solo a titolo di adempimento, dietro rimborso delle spese di sconto e di riscossione.

## 8. Riserva di proprietà

- 8.1. Le nostre consegne sono sempre soggette a riserva di proprietà.
- 8.2. L'oggetto dell'acquisto rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti gli obblighi di pagamento del nostro partner contrattuale. Il nostro partner contrattuale è tenuto a rispettare i requisiti formali necessari per la riserva di proprietà. In caso di pignoramento o di altre rivendicazioni, il partner contrattuale è tenuto a far valere il nostro diritto di proprietà e a comunicarcelo immediatamente. Il nostro partner contrattuale non è autorizzato a dare in pegno, trasferire in garanzia, trasformare o vendere la merce soggetta a riserva di proprietà prima del trasferimento della proprietà senza il nostro consenso scritto.
- 8.3. Se il nostro partner contrattuale è in mora con uno o più pagamenti in toto o in parte, se sospende i pagamenti o se è stata avviata una procedura di insolvenza sul suo patrimonio, non può più disporre della merce sottoposta a riserva di proprietà. In questo caso, abbiamo il diritto di recedere dal contratto, di ritirare la merce soggetta a riserva di proprietà ai fini di un'altra realizzazione e/o di revocare al nostro partner contrattuale l'autorizzazione a riscuotere i crediti derivanti dalla rivendita. Possiamo richiedere informazioni sui destinatari della merce sottoposta a riserva di proprietà. Per la durata della riserva di proprietà, il nostro partner contrattuale dovrà assicurare adeguatamente la merce soggetta a riserva di proprietà contro la distruzione o il danneggiamento a proprie spese e su richiesta ci consentirà l'accesso alla polizza assicurativa.

## 9. Garanzia

- 9.1. L'obbligo di garanzia da parte nostra vale solo per i difetti che si verificano nel rispetto delle condizioni di utilizzo previste e con il corretto utilizzo. In particolare, non si applica ai difetti causati da un'installazione impropria da parte del partner contrattuale o dei suoi incaricati, da una manutenzione impropria, da riparazioni o modifiche eseguite in modo improprio o senza il consenso scritto del venditore da una persona diversa dal venditore o dai suoi incaricati o dalla normale usura.
- 9.2. Il periodo di garanzia è di 2 anni. Nel caso di un difetto notificato in modo giustificato e di un miglioramento da parte nostra, il periodo di garanzia sarà esteso solo per quanto riguarda la parte riparata o sostituita. In caso di forniture parziali, il periodo di garanzia decorre dalla consegna del componente in questione.
- 9.3. Il nostro partner contrattuale è tenuto a controllare la merce consegnatagli immediatamente dopo il ricevimento e a comunicare immediatamente per iscritto i difetti. La notifica dei difetti deve avvenire entro e non oltre 8 giorni dal ritiro della merce. Eventuali altri difetti che non possono essere scoperti entro questo termine anche dopo un'accurata ispezione devono essere notificati per iscritto immediatamente dopo la scoperta, tuttavia al più tardi entro sei mesi dalla consegna, altrimenti il nostro partner contrattuale non potrà più far valere alcun diritto di garanzia, richiesta di risarcimento danni o altri diritti. Se l'avviso di difetto è giustificato, siamo liberi di soddisfare i diritti di garanzia eliminando il difetto, riparando il difetto, aggiungendo ciò che manca, riducendo il prezzo, sostituendo la merce difettosa con merce priva di difetti o ritirando la merce e accreditando il prezzo di acquisto. Per i prodotti che non sono stati fabbricati da noi, l'obbligo di garanzia si limita alla cessione dei diritti di garanzia nei confronti del rispettivo produttore. Sono esclusi ulteriori diritti del nostro partner contrattuale, a meno che non si tratti di un consumatore ai sensi della Legge austriaca sulla protezione dei consumatori (KSchG).
- 9.4. La garanzia non comprende l'eliminazione di problemi derivanti dal funzionamento della merce contrattuale insieme ad altri dispositivi o prodotti che non provengono da noi e la cui compatibilità con la merce contrattuale non è stata espressamente garantita per iscritto.
- 9.5. Prima di far valere i diritti di garanzia, il nostro partner contrattuale è tenuto a consentirci di ispezionare l'oggetto del reclamo presso la nostra sede o presso la sede del nostro partner contrattuale, a nostra discrezione. Se il partner contrattuale rifiuta l'ispezione, siamo esonerati dalla garanzia.
- 9.6. In caso di eliminazione dei difetti, acquisiamo la proprietà dei componenti rimossi al momento della loro rimozione. In caso di fornitura sostitutiva, diventiamo proprietari degli apparecchi e/o dei componenti da sostituire al momento del ricevimento dell'apparecchio o dei componenti sostitutivi da parte del partner contrattuale.
- 9.7. Le differenze di quantità e i danni visibili devono essere segnalati a noi per iscritto subito dopo il ricevimento della merce e al vettore - al più tardi entro 24 ore - con indicazioni precise sui danni verificatisi o sulla merce mancante. I reclami tardivi non possono essere presi in considerazione.
- 9.8. Se la merce o i pezzi difettosi ci vengono restituiti per essere riparati o sostituiti, il partner contrattuale si assume i costi e i rischi di trasporto. La restituzione al contraente della merce o delle parti riparate o sostituite avviene a spese e a rischio del nostro contraente.

## 10. Responsabilità

- 10.1. Si conviene espressamente che saremo responsabili nei confronti del nostro partner contrattuale per tutte le richieste di risarcimento danni, di garanzia o a qualsiasi titolo, ad esempio anche per i danni conseguenti causati da un difetto, per i danni causati da un ritardo e così via solo se colpevoli di grave negligenza o dolo. Il nostro partner contrattuale deve dimostrare l'esistenza della colpa grave o del dolo (inversione dell'onere della prova). Inoltre, la nostra responsabilità è limitata a un totale di 50.000,00 euro per tutti i danni subiti. È escluso il risarcimento di danni indiretti (danni conseguenti, perdita di profitto, perdita di produzione, risarcimento di danni che non si sono verificati sulla merce contrattuale stessa, ma in seguito al suo utilizzo, alla sua inutilizzabilità o in qualsiasi altro modo).

- 10.2. Tutte le richieste di risarcimento danni, le richieste di garanzia o le richieste a qualsiasi titolo nei nostri confronti devono essere fatte valere in tribunale entro sei mesi, altrimenti decadono.
- 10.3. L'esclusione e la limitazione di responsabilità comprendono anche le rivendicazioni nei confronti dei nostri dipendenti, rappresentanti, ausiliari e persone impiegate nell'esecuzione dei nostri obblighi.

#### **11. Piani e documenti**

Tutti i documenti/informazioni ecc. da noi forniti sono da considerarsi segreti aziendali e commerciali che devono essere trattati in modo strettamente confidenziale dal nostro partner contrattuale. Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà intellettuale che ci spettano, in particolare tutti i diritti di brevetto, modello, design, copyright, nome e società, nonché altri diritti di know-how e di proprietà intellettuale. Piani, schizzi e altri documenti tecnici, nonché campioni, cataloghi, brochure, illustrazioni, software e simili rimarranno sempre di nostra proprietà intellettuale. Qualsiasi utilizzo, duplicazione, distribuzione, pubblicazione e dimostrazione può avvenire solo previo nostro esplicito consenso scritto. Allo stesso modo, le nostre offerte, così come tutti gli altri documenti provenienti da noi, devono essere trattati con riservatezza e sono destinati esclusivamente all'uso interno del nostro partner contrattuale. La trasmissione di informazioni tecniche e sui prezzi a persone esterne all'azienda è consentita solo con il nostro esplicito consenso scritto.

#### **12. Diritti di terzi**

Il nostro partner contrattuale è tenuto a informarci tempestivamente per iscritto di eventuali rivendicazioni da parte di terzi in relazione alla violazione di un diritto di proprietà industriale o di un diritto d'autore e ad adottare tutte le misure legali e tecniche di difesa necessarie, in particolare a consentire la modifica o la sostituzione della merce consegnata.

#### **13. Riservatezza e protezione dei dati**

- 13.1. Le parti contraenti si impegnano a trattare con riservatezza tutti i segreti commerciali e aziendali dell'altra parte contraente di cui vengono a conoscenza nel corso del rapporto d'affari, anche dopo la cessazione del rapporto d'affari.
- 13.2. Le parti contraenti si attengono alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati nell'utilizzo dei dati personali di cui sono venute a conoscenza nel corso del rapporto d'affari con le parti contraenti.

#### **14. Foro competente, legge applicabile, luogo di adempimento**

- 14.1. Salvo diverso accordo scritto, il luogo di adempimento per entrambe le parti contraenti è la nostra sede legale presso 6850 Dornbirn/Austria.
- 14.2. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal reciproco rapporto contrattuale tra le parti è il tribunale austriaco competente per territorio e materia per 6850 Dornbirn.
- 14.3. Le parti contraenti concordano di applicare il diritto austriaco; quanto detto vale in particolare per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal reciproco rapporto contrattuale, nonché per tutti i loro reciproci rapporti giuridici. Sono esclusi il ricorso e l'ulteriore riferimento ad altri ordinamenti giuridici. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convenzione di vendita delle Nazioni Unite).
- 14.4. Il luogo di esecuzione dei pagamenti è la sede legale del Venditore, anche se il trasferimento avviene in un altro luogo.



## 15. Successione legale

15.1. Il trasferimento dei diritti e degli obblighi dell'acquirente derivanti dal contratto richiede il nostro consenso scritto.

## 16. Altre disposizioni

16.1. Tutti i riferimenti a disposizioni di legge includono qualsiasi emendamento o ri-attuazione di tali disposizioni, sia prima che dopo la data di esecuzione del presente contratto.

16.2. Qualora una disposizione delle presenti CGC fosse o diventasse invalida o inapplicabile in toto in parte, questo non pregiudica l'efficacia o l'applicabilità delle altre disposizioni. Al posto della disposizione non valida o non applicabile, si riterrà che sia stata concordata una disposizione valida e applicabile il cui significato e scopo si avvicini il più possibile alla disposizione non valida o non applicabile. In caso di lacune, si riterrà concordata la disposizione che corrisponde a quella che sarebbe stata ragionevolmente concordata in termini di significato e scopo se la lacuna fosse stata nota fin dall'inizio.

16.3. In caso di contraddizioni o ambiguità tra più versioni linguistiche, prevarrà la versione tedesca.

Robotunits GmbH, 24.02.2023